



SENTENZA N° 5842/18
(R.G.N. 5112/17)
CRON. N.
F.P.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Giudice di Pace di Marano di Napoli - della I° sezione Civile - nella persona dell'Avv. Giovanna Iodice, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 5172 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione e vertente

TRA

Guarino Stefano nato a Giugliano (na) il 13.03.1960 - C.F. GRN SFN 60C13 E054N - ivi res.te al C.so Campano, 519 ed ivi el.te dom.to alla Via A. Palumbo, 95 presso lo studio del Pr. Avv. Gennaro Di Niola dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione

ATTORE

E

Comune di Giugliano (Napoli) in persona del Sindaco pro tempore, el.te dom.to in Giugliano (na) alla Via Av, re Mario Pirozzi, 22 preso lo studio dell'Avv. Armando Felace dal quale è rapp.to e difeso giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e decreto n. 91 del 30.03.2017

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Come da verbali ed atti di causa.

MOTIVI

In limine si premette che la sentenza che segue sarà redatta in attuazione dell'art. 45 comma 17, Legge 18.06.09 n. 69, entrata in vigore in data 04.07.2009 che, novellando l'art. 132 n. 4 c.p.c. dispone che la sentenza sia redatta mediante esposizione delle

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

IN FATTO: Con atto di citazione ritualmente notificato, Guarino Stefano proponeva opposizione avverso avviso di riscossione n. 800520166449 relativa ai canoni idrici relativi all'anno 2011 e 2012 per la complessiva somma di €. 2.632,77 eccependo la illegittimità dell'avviso e la prescrizione del diritto. Si costituiva il Comune di Giugliano che impugnava la domanda e ne chiedeva il rigetto. Alla udienza del 23.03.2018, sulle conclusioni rassegate dalle parti costituite, la causa veniva trattenuta in decisione.

IN DIRITTO: In limine litis va ritenuta la sussistenza della legittimazione passiva del Comune di Giugliano, Ente impositore (v. Cass. Civile n. 4194/2004).

Va affermata, infine, la giurisdizione dell'Autorità adita considerato che il thema decidendum è la debenza o meno del canone per il consumo delle acque e quindi relativo a diritti soggettivi e, pertanto, tutelabile dinanzi all'Autorità Ordinaria.

Ne consegue che l'azione introdotta dall'attore con citazione, vertendo sulla contestazione del diritto a procedere alla esecuzione, ed avendo parte istante addotto l'intervenuta prescrizione del credito vantato dal Comune di Giugliano facendo quindi valere una vicenda estintiva della pretesa, sopravvenuta alla formazione del titolo esecutivo, va configurata ai sensi dell'art. 615 comma 1 cpc come opposizione ad esecuzione forzata non ancora iniziata, e non ex art. 617 cpc, come opposizione agli atti esecutivi.

Sussiste la competenza per territorio ex art. 27 c.p.c. dell'adito Giudice di Pace.

In tema di opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.a. 1° comma, infatti, competente per territorio è il luogo dove deve avvenire l'esecuzione. Nel caso che ci occupa il Giudice dell'Esecuzione competente per territorio è il Giudice adito essendo l'istante residente nel Comune di Giugliano dove per altro è stata notificata la cartella di pagamento impugnata.

Nel merito l'opposizione è fondata e pertanto va accolta per i motivi che seguono.

Invero l'opponente ha posto a fondamento dell'opposizione la prescrizione del diritto dell'amministrazione di riscuotere il credito e comunque il diritto della convenuta a procedere ad esecuzione forzata.


La questione pregiudiziale di merito appare assorbente e preliminare

L'ingiunzione oggetto della presente opposizione trova il suo titolo nell'avviso di riscossione che sarebbe stato notificato al Guarino in data 08.02.2017 e che presuppone l'emissione di due fatture (n. 2437 del 31.12.2011 e n. 2297 del 31.12.2012) per la somma dovuta dal fruitore del servizio quale corrispettivo per la fornitura erogata dall'Ente nell'anno 2011 e 2012.

Trattandosi di un contratto di somministrazione, il diritto della pubblica amministrazione di ottenere il corrispettivo è soggetto però alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c. applicabile ai canoni in quanto prestazioni periodiche che, pur essendo tra loro autonome, si ricollegano ad un'unica causa debendi a carattere continuativo a decorrere dalle singole scadenze (Cass. Civ. 10.11.81 n. 5948).

L'eccezione di prescrizione è quindi fondata limitatamente al credito portato dalla fattura n. 2437 del 31.12.2011 afferente i canoni per l'anno 2011. Nella fattispecie, infatti, l'istante ha prodotto avviso/cartella notificato in data 08.02.2017, come risulta anche dagli atti depositati dal Comune di Giugliano, relativo ai consumi di acqua nel periodo dal 01.01.2011 - 31.12.2011, ma il Comune di Giugliano sostiene di aver consegnato l'atto all'ufficio postale in data 19.12.2016, come effettivamente risulta dagli atti prodotti, interrompendo così il termine di prescrizione quinquennale.

Giova osservare che il principio invocato della diversa decorrenza degli effetti della notificazione nelle sfere giuridiche, rispettivamente, del notificante e del destinatario non trova spazio in presenza di negozi unilaterali recettizi, i quali, a mente dell'art. 1334, producono i loro effetti dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati oppure quando si realizza la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 (Cass. Civ. 9303/2012). L'avviso di pagamento (o la cartella), ha carattere negoziale e non processuale, per cui il principio in esame, ispirato dalla necessità di tutelare l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito tardivo del procedimento notificatorio per ragioni che non dipendono da lui, non può certamente trovare applicazione.



Q

Ne consegue che il diritto del Comune di Giugliano a riscuotere le somme relative alla annualità 2011 si è prescritto e l'ingiunzione è quindi illegittima e va annullata.

Quanto invece ai canoni relativi al consumo riferibile all'anno 2012, in conformità ad un principio di equità, si ritiene fondato e assorbente, il rilievo sollevato dall'attore in ordine alla illegittimità, ai confini dell'arbitrarietà, della procedura adottata dal convenuto circa la imposizione del pagamento di una somma forfetaria inerente a consumi meramente presuntivi di acqua, non avendo il Comune proceduto, per il periodo in questione, a regolare la misurazione, circostanza, questa, non contestata dal convenuto stesso che non ha fornito, com'era suo onere, prova dell'avvenuta misurazione. Risulta inoltre provato per tabulas dall'allegato calcolo dell'avviso di pagamento che sono stati addebitati consumi oltre la fascia agevolata prevista per contratto ad uso domestico nel minimo di mc 292. Tale procedura concreta una vera e propria carenza di potere impositivo in concreto. Solo in presenza di effettivi consumi, infatti, sorge il dovere dell'utente, riconosciuto come tale, al pagamento, previo, naturalmente, accertamento effettuato da verificatori all'uopo incaricati. Non può, peraltro, il Comune addebitare un consumo presunto, più o meno rilevante, senza indicare i parametri inerenti la specificità delle singole abitazioni e tipologie di utilizzo, mancando i quali, l'utente non è posto in condizione di contestare le somme richiestegli. Nel caso in esame, manca qualsiasi prova sul punto. Tale convincimento, formato, si ripete, secondo equità, è sorretto anche da giurisprudenza in materia, resa in giudizi decisi secondo diritto (cfr. tra tutte Trib. Napoli 8278/1997, 5830/2000, 14270/2001 e Corte di Appello di Napoli 380/2003).

Nel caso specifico, quindi Guarino Stefano è tenuto a pagare al Comune di Giugliano il corrispettivo di quanto consumato alle condizioni stabilite nel contratto sottoscritto dallo stesso con il Comune ed in base ai consumi effettivamente rilevati.

Non può tuttavia trovare ingresso la domanda di indebito arricchimento introdotta dal convenuto Comune come domanda riconvenzionale.

La domanda spiegata dal Comune nei confronti di Guarino Stefano, oltre che inammissibile è, infatti, infondata e deve essere respinta. L'azione di arricchimento, ai sensi dell'art. 2042 c.c. può essere esercitata solo in assenza di altra azione e non può essere esperita, in virtù del suo carattere sussidiario, quando il danneggiato possa esercitare un'azione tipica nei confronti dell'arricchito o di altri soggetti, che siano obbligati nei suoi confronti "ex lege" o in virtù di un contratto. L'accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo contrattuale che possa fondare altrimenti la pretesa nei confronti dell'arricchito costituisce presupposto logico indefettibile della pronuncia cui è chiamato il giudice dell'arricchimento senza causa. Essa non è dunque esperibile sia ove sussista anche solo la semplice possibilità di esercitare una diversa azione (a prescindere, quindi, dall'esistenza di un risultato utile conseguibile), sia nell'ipotesi in cui il diritto sotteso a detta azione sia prescritto, ovvero l'azione medesima sia divenuta non più esperibile. Nella fattispecie concreta la circostanza che il Comune non abbia stipulato per iscritto il contratto di somministrazione dell'acqua potabile (non soggetto a vincoli di forma e che può essere provato con qualsiasi mezzo, non escluse le presunzioni essendo il contratto di fornitura soggetto alle regole del diritto privato tant'è che la sanzione della nullità per mancata osservanza della forma scritta non è prevista dalle norme che regolano l'attività della p.a. nella stipulazione dei contratti di somministrazione) ma avendo posto a fondamento dell'azione di arricchimento l'utilizzo della fornitura rende inammissibile l'azione di arricchimento, dato il suo carattere sussidiario. L'ammissibilità dell'azione postula, infatti, indispensabilmente la mancata previsione nell'ordinamento giuridico di altra azione tipica a tutela di colui che lamenti il depauperamento, ovvero che la domanda sia stata respinta sotto il profilo della carenza ab origine dell'azione proposta, per difetto del titolo posto a suo fondamento, mentre deve essere ritenuta inammissibile qualora l'istante, com'è nella fattispecie, abbia proposto una domanda ordinaria, fondata su titolo

contrattuale. Ciò posto, ritenuta la inammissibilità della domanda, l'esame del merito risulta ultroneo. Tuttavia per completezza espositiva va comunque osservato che in tema di azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c., perché si verifichi l'ipotesi dell'ingiustificato arricchimento senza causa è necessario il concorso simultaneo di due elementi: l'arricchimento di un soggetto e la diminuzione patrimoniale a carico di un altro soggetto, provocate da un unico fatto costitutivo e la mancanza di una causa giustificatrice nell'arricchimento dell'uno e nella perdita patrimoniale subita dall'altro. Nel merito dunque la domanda, nella fattispecie concreta, è anche infondata non avendo il Comune fornito, com'era suo onere, elementi per determinare l'importo della diminuzione patrimoniale subita. Tali elementi, infatti non possono essere desunti dall'importo richiesto corrispondente ad un consumo presunto in quanto il Comune non ha provato che la somma di € 1.302,85 corrisponda effettivamente al vantaggio ricevuto dall'attore ed al depauperamento patrimoniale subito dall'Ente e quindi tale somma non è ripetibile con l'azione di ingiustificato arricchimento. Né il ricalcolo può essere effettuato da questo giudice non essendo stata tale somma dettagliatamente specificata.

Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Comune di Giugliano quale Ente impositore e vengono complessivamente liquidate come da dispositivo ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24.01.2012 n.1 convertito con L. 24.03.2012 n. 27 nonchè ex D.M. 140/2012 tenuto conto del valore della causa e delle attività svolte nelle singole fasi del giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Marano, nella persona dell'Avv. Giovanna Iodice definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta da Guarino Stefano nei confronti del Comune di Giugliano così provvede:

- Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara illegittimo l'avviso di riscossione n. 800520166449 relativa ai canoni idrici anni 2011 e 2012 emessa dal Comune di

Giugliano ;



- Condanna il Comune di Giugliano in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore dell'attore delle competenze di lite che si liquidano in complessivi €. 750,00 di cui €. 150,00 per spese, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15 % ed oltre Iva e Cpa come per legge con attribuzione al Pr. Avv. Gennaro Di Niola che ha dichiarato di averne fatto anticipo.

Sentenza esecutiva ex lege.

Così deciso in Marano di Napoli, scritto e trasmesso in Cancelleria in data 28.03.2018

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Giovanna Iodice



REPUBLICCA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

E' copia conforme all'originale n. 5892/18 che si rilascia in forma esecutiva a richiesta di: AW. GENNARO DI NICOLA (ATTUS)
Marano di Napoli li 22/05/2020.

II CANCELLERIE

